

# **EMERSIONE DI COLF o BADANTI**

(art. 103 DL 34/2020)

a cura del **Dipartimento Immigrazione CGIL Lombardia** (aggiornato al 31.05.2020)

## **Chi può presentare la domanda di emersione**

Potrà presentare la domanda allo SPORTELLLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE, il datore di lavoro:

- cittadino italiano,
- cittadino dell'Unione Europea,
- cittadino extraUE *in possesso di* permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il familiare straniero di cittadino comunitario titolare di carta (anche permanente) di soggiorno Ue; la domanda potrà essere presentata anche da coloro che hanno richiesto il rilascio dei predetti titoli di soggiorno.

## **La domanda può essere presentata dal datore di lavoro:**

- per la conclusione di un contratto di lavoro (ex novo) subordinato con cittadini stranieri **presenti** (sia regolarmente che irregolarmente soggiornanti) sul territorio nazionale **ovvero**,
- per dichiarare la sussistenza di un rapporto di **lavoro irregolare** tuttora in corso con cittadini italiani, dell'Unione Europea o stranieri.

## **Come e quando presentare la domanda**

Il datore di lavoro potrà presentare la domanda dal 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020, utilizzando esclusivamente l'applicativo disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/> .

## **I documenti necessari per la domanda**

a) il documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro e, nel caso di datore di lavoro straniero, il permesso di soggiorno di lungo periodo o la carta di soggiorno (anche permanente) di familiare straniero di cittadino comunitario o il titolo di soggiorno del familiare di un cittadino straniero in possesso di pds-Ue-slp e chi ne abbia chiesto il rilascio;

b) il codice fiscale del datore di lavoro;

c) il documento di riconoscimento del lavoratore straniero: il passaporto o altro documento equipollente ovvero l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;

- NB: nella domanda è possibile indicare gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente, **anche scaduti: in via eccezionale anche il permesso di soggiorno scaduto**; al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, il lavoratore dovrà essere in possesso del passaporto o altro documento in corso di validità ed è tenuto ad esibire anche il documento scaduto – o che è scaduto durante la procedura - utilizzato per la compilazione della domanda;

d) le prove di presenza del lavoratore:

- rilievi fotodattiloscopici PRIMA dell'8 marzo 2020, **ovvero**
- se hanno soggiornato in Italia PRIMA dell'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza ex Legge 28.05.2007 n° 68 **ovvero**
- attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici.

e) la disponibilità di un alloggio da parte del lavoratore;

f) la dichiarazione dei redditi del datore di lavoro (**vedi oltre**);

g) la certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato SSN, rilasciata in data antecedente all'inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell'autosufficienza (nel caso in cui la dichiarazione riguardi l'attività di assistenza alla persona);

h) la ricevuta di pagamento del contributo forfettario di 500,00 Euro effettuato con il modello F24 secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate;

i) la marca da bollo di Euro 16,00.

### **I redditi del datore di lavoro**

Per l'emersione di **un** lavoratore:

- il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di unico percettore di reddito nell'ambito del nucleo familiare, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composto da più soggetti conviventi percettori di reddito. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
- il reddito potrà essere integrato con la certificazione attestante la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità);
- il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza che effettua la dichiarazione di emersione **per un unico lavoratore** addetto alla sua assistenza non è tenuto alla dimostrazione del possesso di un reddito minimo.

**In caso di emersione di più lavoratori**, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro verificherà la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste di emersione presentate.

### **Ulteriori adempimenti del datore di lavoro**

Il datore di lavoro dovrà:

- garantire al lavoratore una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- indicare la durata del contratto di lavoro;
- in caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, versare un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, il cui importo è ancora da determinare.